



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 01.07.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) per il personale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 - CIG ZB42D7F62B.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Dato atto che ai sensi del D.lgs. 81/2008 sussiste l'obbligo del datore di lavoro di garantire ai lavoratori la sorveglianza sanitaria comprendente l'effettuazione di visite mediche per controllare lo stato di salute degli stessi ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

Visto che l'USRA ha la urgente necessità di procedere alla nomina di un medico del lavoro che possa svolgere tutte le attività inerenti il servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'affidamento della fornitura in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle*

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che, tra l'altro, al punto 4.1.3 affermano che "nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici";

Constatato che il servizio in oggetto è di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

Dato atto che, in virtù delle considerazioni sopra esposte, dell'importo esiguo riguardante l'appalto e della tipologia dei servizi forniti, si è provveduto ad effettuare una ricerca di mercato tra i medici del lavoro operanti sul territorio, nel corso del quale è stata individuata la Dott.ssa Chiara Del Re, con studio in via Ettore Moschino 10/A, 67100 L'Aquila, P.IVA 01855930663 per le seguenti motivazioni:

- la Dott.ssa Chiara Del Re, dall'indagine condotta e dall'analisi del curriculum vitae è risultata essere una professionista altamente accreditata;
- già affidataria della sessione di visite 2019, ha collaborato proficuamente con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila distinguendosi per competenza e professionalità dimostrandosi tempestiva e sollecita nell'espletamento della propria attività medica e collaborativa nel concordare orari e tempi delle visite programmate;

Vista la richiesta di offerta economica prot. USRA n. 0006482 del 25.06.2020 inviata alla Dott.ssa Chiara Del Re relativa all'affidamento di cui trattasi;

Dato atto che con offerta economica acquisita al prot. USRA con n. 0006578 del 29.06.2020 la Dott.ssa Del Re ha manifestato la sua disponibilità a svolgere il servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, attraverso il compimento di varie attività (nomina, gestione del piano sanitario, riunione periodica, allegato 3 b, collaborazione valutazione dei rischi), fino al 31.12.2020, per un importo totale di € 3.000,00 IVA esente ai sensi dell'art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014, regime forfettario;

Esaminata pertanto in data odierna l'offerta economica, le condizioni di vendita e le caratteristiche dei servizi offerti e ritenute congrue e convenienti;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui: "*Il contratto è stipulato, a pena di nullità, ...in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata...*";

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il seguente: CIG **ZB42D7F62B**;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno - spese di funzionamento anno 2020 - giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'USRA, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) per il personale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, alla Dott.ssa Chiara Del Re, con studio in via Ettore Moschino 10/A, 67100 L'Aquila, P.IVA 01855930663, che propone l'esecuzione dei servizi sopra individuati al prezzo complessivo di € 3.000,00 IVA esente ai sensi dell'art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014, regime forfettario, con durata fino al 31.12.2020;
2. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti l'affidamento di cui all'oggetto si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno - spese di funzionamento anno 2020 - giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'USRA, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di impegnare la somma di € 3.000,00 IVA esente ai sensi dell'art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014, regime forfettario;
4. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) gara è il seguente: CIG **ZB42D7F62B**;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 01 luglio 2020

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

